



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 gennaio 2024 n.4

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la Legge 2 agosto 2019 n.120 ed in particolare l'articolo 78 come sostituito dall'articolo 22 della Legge 15 settembre 2023 n.132;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.74 adottata nella seduta del 28 dicembre 2023;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 2019 N.120 “RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA” E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

(Modifica dell'articolo 9 della Legge 2 agosto 2019 n.120)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della Legge n.120/2019 è aggiunto il seguente periodo:
“In relazione ai diritti di garanzia sulle navi, è fatta salva la facoltà delle parti di stabilire concordemente una diversa legge, a condizione che il relativo contratto di garanzia non sia contrario ai principi inderogabili, all'ordine pubblico ed al buon costume dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave.”.

Art. 2

(Istituzione della Autorizzazione alla navigazione temporanea)

1. Dopo l'articolo 21 della Legge n.120/2019 è così inserito il seguente articolo 21-bis:

“Art.21-bis

(Autorizzazione alla navigazione temporanea per le imbarcazioni da diporto)

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata per la navigazione svolta nelle acque marittime ed interne, secondo i limiti risultanti dal certificato di omologazione CE o dal certificato di classe, e non per finalità commerciali di trasporto ma, unicamente, per finalità dimostrative allo scopo di:
 - a) verificare l'efficienza della propulsione e dello scafo mediante prove di navigazione, a diverse andature;
 - b) presentare l'unità da diporto al Pubblico, con l'intento di pubblicizzarne le caratteristiche a tutti coloro interessati all'acquisto;

- c) trasferire l'unità da diporto da un luogo all'altro, senza ospiti a bordo per presenziare a fiere internazionali ed esibizioni di qualsiasi genere, anche all'estero.
2. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rilasciata unicamente a cantieri costruttori di mezzi navali, costruttori di motori marini, a broker nautici addetti alla vendita di yacht, concessionarie e società di vendite di unità da diporto ed eventuali altri soggetti, valutati, caso per caso, dall'Autorità.
3. Alla navigazione temporanea sono autorizzate unicamente le unità da diporto in possesso dei soggetti di cui al comma 2 che ne facciano richiesta, nel rispetto delle finalità di cui al comma 1.
4. Il certificato di autorizzazione alla navigazione temporanea contiene ogni riferimento all'intestatario dell'Autorizzazione, il numero identificativo (Targa Prova) preceduto dalla lettera "T" (trial-prova), il riferimento alla polizza assicurativa a copertura dei rischi nei confronti dei terzi così come degli ospiti trasportati ed ogni prescrizione ritenuta necessaria.
5. I requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea sono specificati in apposita Policy Letter emessa e pubblicata dall'Autorità."

Art. 3

(Modifica dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche)

1. Il numero 2 bis), lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche è così modificato:
"2 bis) Scrittura privata;"
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della Legge n.120/2019 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma 1 bis:
"1 bis. Per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di primo rilascio del certificato di immatricolazione, la registrazione di una nave si considera provvisoria in pendenza della ricezione da parte dell'Autorità di tutta la documentazione tecnica necessaria a garantire il rispetto dei requisiti per l'ammissione alla navigazione. La documentazione tecnica necessaria è individuata attraverso le linee guida di registrazione di cui a specifica Policy Letter emessa e pubblicata dall'Autorità. Al fine di completare il deposito della documentazione tecnica presso l'Autorità, il proprietario della nave può richiedere all'Autorità di estendere il periodo di registrazione provvisoria fino ad ulteriori novanta giorni, e quindi per un periodo complessivo massimo pari a centoottanta giorni dalla data di primo rilascio del certificato di immatricolazione."

Art. 4

(Modifica dell'articolo 29 della Legge n.120/2019)

1. Dopo la lettera d), del comma 1 dell'articolo 29 della Legge n.120/2019 è così aggiunta la seguente lettera d bis):
"d bis) in caso di scadenza del periodo di registrazione provvisoria, di cui all'articolo 25, comma 1 bis, senza che il proprietario abbia depositato presso l'Autorità il certificato di cancellazione dal registro di precedente immatricolazione della nave ovvero di tutta la documentazione tecnica necessaria a garantire il rispetto dei requisiti per l'ammissione alla navigazione della nave."

Art. 5

(Modifica dell'articolo 30 della Legge n.120/2019)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della Legge n.120/2019 è così aggiunto il comma 3 bis:
"3 bis. Fino all'avvenuto pagamento delle tasse ovvero dei diritti di cui al presente articolo, il Direttore Generale ha il potere di:
a) rifiutare il rinnovo di certificati di bandiera;
b) rifiutare il compimento di qualsiasi altro atto richiesto dall'armatore;

- c) sospendere l'utilizzo della nave;
- d) cancellare la nave dal registro.

Tali poteri possono essere esercitati anche cumulativamente.”.

Art. 6

(Modifica dell'articolo 58 della Legge n.120/2019)

1. L'articolo 58 della Legge n.120/2019 è così sostituito:

“Art. 58

(Elenco equipaggio – crew list)

1. Il Comandante della nave tiene a bordo un elenco dell'equipaggio che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta vi siano cambi di equipaggio.
2. L'elenco dovrà contenere almeno:
 - a) nome e cognome del marittimo;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) luogo e data di imbarco;
 - d) luogo e data di sbarco;
 - e) i riferimenti del contratto di lavoro;
 - f) motivo dello sbarco (fine contratto, trasbordo su altra nave della medesima società di navigazione, malattia, infortunio o altre motivazioni).
3. Tale elenco deve essere firmato dal Comandante della nave.”.

Art. 7

(Inserimento TITOLO XII-bis “Titolo professionale marittimo di abilitazione al comando di unità da diporto impiegate in attività commerciale (Commercial Yacht)”)

1. Dopo il TITOLO XII della Legge n.120/2019 è così inserito il seguente TITOLO XII-bis:

“TITOLO XII-bis

**TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITA' DA
DIPORTO IMPIEGATE IN ATTIVITA' COMMERCIALE (COMMERCIAL YACHT)**

Art. 76-bis

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano il rilascio dei titoli professionali per il comando e la condotta delle unità da diporto impiegate in attività commerciale.

Art. 76-ter

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione di quanto contenuto nel presente Titolo si intende per:
 - a) Viaggio costiero: viaggio lungo il quale l'unità non si allontana oltre 60 miglia da un approdo di riparo;
 - b) Certificato di Competenza (di seguito anche brevemente CoC): certificato di competenza denominato "Comandante di Yacht commerciale", per viaggi costieri;
 - c) Comandante di Yacht commerciale: persona abilitata al Comando di Yacht commerciale per unità di stazza inferiore ai 500 GT per viaggi costieri;

- d) Convenzione internazionale STCW 78/95 (International Convention on Standards of training certification and Watchkeeping for Seafarers): Convenzione internazionale sugli standard di preparazione e certificazione degli equipaggi marittimi;
- e) IMO: International Maritime Organization;
- f) Centri di formazione e addestramento marittimo: i centri dove si svolgono i corsi specialistici, previsti dalla convenzione STCW, per il personale marittimo che erogano percorsi di formazione specialistica sulla base dei requisiti di formazione fissati dalla Convenzione STCW e del relativo codice, riconosciuti dall'Autorità sulla base delle risultanze di un Audit, secondo i principi delle norme di standardizzazione ISO e le procedure stabilite dall'Autorità;
- g) Unità da diporto ad uso commerciale: come definito dai codici tecnici di riferimento, denominati "Yacht codes" per unità inferiori a 24 metri e uguali o superiori a 24 metri di lunghezza;
- h) Lunghezza: la lunghezza dell'unità, secondo la definizione fissata dalla Convenzione Internazionale del 1966 sulle linee di carico conclusa a Londra il 5 aprile 1966.

Art. 76-quater

(Comando e condotta delle unità da diporto ad uso commerciale e Certificato di Competenza)

1. Le unità da diporto utilizzate a scopo commerciale, inferiori a 500 GT – tonnellate di stazza lorda – adibite al trasporto, fino a dodici passeggeri, possono essere condotte da Comandanti che siano in possesso dei Certificati di Competenza secondo i requisiti indicati nell'articolo 76-quinquies.
2. Il Certificato di Competenza per il Comando e condotta delle unità da diporto ad uso commerciale, è rilasciato secondo i criteri della Convenzione internazionale STWC 78/95 e successivi emendamenti, come Certificato equivalente al Certificato di Competenza per Comandanti abilitati alla navigazione in viaggi costieri, in linea con i principi di cui all'articolo IX e della Regola II/3 della Convenzione medesima. Detta certificazione è rilasciata su apposito "Modello" realizzato in conformità alle norme STCW e regolato con apposita policy dell'Autorità alla citata Convenzione dall'Autorità ed è notificata presso l'IMO, in forza dell'articolo IX, comma 2 della citata convenzione STCW.

Art. 76-quinquies

(Requisiti per il conseguimento del Certificato di Competenza)

1. Il personale che intende conseguire la Certificazione di Competenza deve possedere età non inferiore a venti anni e idoneità fisica secondo i criteri della Convenzione Internazionale MLC (Maritime Labour Convention, 2006) ed inoltre deve godere di uno dei seguenti requisiti:
 - a) aver effettuato dodici mesi di navigazione su navi mercantili, in qualità di ufficiale abilitato al servizio di guardia di navigazione;
 - b) possedere l'abilitazione, senza limiti, per il Comando di imbarcazione da diporto aventi lunghezza inferiore a 24 metri, da almeno cinque anni;
 - c) possedere l'abilitazione al Comando di navi da diporto, di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, da almeno cinque anni.I titoli professionali marittimi conseguiti all'estero verranno valutati di volta in volta dall'Autorità, in base al principio di equivalenza rispetto ai programmi di studio previsti per l'ottenimento del titolo alle lettere b) e c).
2. Il personale interessato ad ottenere il suddetto Certificato di Competenza (CoC), dovrà inoltre frequentare i seguenti corsi formativi, previsti dal capitolo II e VI del Codice STCW, presso centri di addestramento riconosciuti dall'Autorità:
 - a) Per abilitazione alla condotta di yacht commerciali inferiori a 24 metri e inferiori a 500 GT:
 - 1) Antincendio di base e avanzato;

- 2) Sopravvivenza in mare;
 - 3) PSSR – Personal safety and social responsibility;
 - 4) Primo soccorso;
 - 5) Security Awareness;
 - 6) GMDSS (restricted operator certificate – ROC).
- b) Per abilitazione alla condotta di yacht commerciali uguali o superiori a 24 metri e inferiori a 500 GT:
- 1) Antincendio di base e avanzato;
 - 2) Sopravvivenza in mare;
 - 3) Primo soccorso;
 - 4) Security Awareness;
 - 5) GMDSS (restricted operator certificate – ROC);
 - 6) Radar Base e ARPA;
 - 7) PSSR – Personal safety and social responsibility.
3. Al termine del completamento dei citati corsi, i candidati dovranno sostenere un esame teorico secondo il programma d'esame di cui all'Allegato A.

Art. 76-sexies

(CoC – Certificato di Competenza per il Comando di unità da diporto ad uso commerciale)

1. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 76-*quinquies*, comma 1, lettera b) può conseguire la Certificazione di Competenza, per il Comando di unità di lunghezza inferiore a 24 metri ed aventi una stazza lorda inferiore a 200 GT.
2. Il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 76-*quinquies*, comma 1, lettere a) e c), può conseguire la Certificazione di Competenza, per il Comando di unità di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e inferiore a 500 GT.

Art. 76-septies

(Ufficiale di navigazione abilitato per unità da diporto commerciali inferiori a 500 GT – tonnellate di stazza lorda)

1. Il personale in possesso del titolo di “Comandante di Yacht commerciale” per unità di lunghezza inferiore a 24 metri, può imbarcare in qualità di ufficiale di navigazione, in servizio di guardia, sulle unità di lunghezza uguale o superiore a 24 metri e inferiori a 500 GT.

Art. 76-octies

(Esami)

1. Gli esami per il conseguimento dei suddetti Certificati di competenza sono sostenuti dinanzi ad una commissione esaminatrice costituita da:
 - a) Direttore Generale dell'Autorità con funzione di presidente, o altro funzionario dell'Autorità medesima all'uopo delegato;
 - b) un esperto esaminatore nominato dall'Autorità;
 - c) un funzionario nominato dall'Autorità, con la funzione di segretario della sessione di esame.
 2. Il candidato che intende conseguire i titoli professionali, di cui al presente decreto, deve presentare apposita istanza corredata dalla documentazione richiesta e da ricevuta di pagamento, secondo il tariffario previsto dall'Autorità.
- 2 bis. Gli esami possono essere svolti, su richiesta, presso le sedi dei richiedenti, anche fuori territorio sammarinese; le spese di viaggio e di missione per i componenti della commissione di esame sono a carico dei richiedenti.

*Art. 76-novies
(Validità del CoC)*

1. Il Certificato di Competenza rimarrà valido per cinque anni e potrà essere rinnovato, se durante tale periodo è stato effettuato almeno un anno di navigazione effettiva, a bordo di navi mercantili o Yachts commerciali, impiegati in viaggi costieri.
2. Il Certificato di Competenza potrà essere rinnovato, in relazione alla validità periodica dei corsi di formazione previsti nell'articolo 76-quinquies, comma 2, come stabilito dalla Convenzione internazionale STCW.
3. Il Certificato CoC è sospeso dall'Autorità qualora, in sede di accertamento sanitario periodico previsto dalla Convenzione MLS, risulti la temporanea perdita dell'idoneità fisica e psichica. In tal caso il CoC è sospeso fino a quando l'interessato non produca la certificazione attestante l'idoneità psicofisica. Il CoC può essere altresì sospeso dall'Autorità, fino a dodici mesi in uno dei seguenti casi:
 - a) per accertata assunzione del comando, della condotta o della direzione nautica in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altra sostanza inebriante o stupefacente;
 - b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza, negligenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica o da produrre incidenti e danni a persone, cose nonché alle infrastrutture portuali e di ormeggio;
 - c) su richiesta della competente Autorità Giudiziaria per motivi di pubblica sicurezza.
4. La revoca del certificato può avvenire nei seguenti casi:
 - a) perdita dell'idoneità fisica;
 - b) decesso dell'interessato.

*Art. 76-decies
(Registrazione dei Certificati)*

1. I dati relativi ai certificati rilasciati e le successive variazioni vengono annotati in apposita banca dati informatica tenuta dall'Autorità.”.

Art. 8
(Inserimento Allegato A alla Legge n.120/2019)

1. Alla Legge n.120/2019 viene così aggiunto il seguente Allegato A:

“ALLEGATO A alla Legge 2 agosto 2019 n.120

**PROGRAMMA DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI AL
COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO AD USO
COMMERCIALE:**

- A) Per abilitazione alla condotta di yacht commerciali inferiori a 24 mt e inferiori a 200 GT:
 1. Prova teorica:
 - a) compiti e responsabilità del Comandante;
 - b) preparazione del piano di navigazione e svolgimento pratico di un problema di navigazione in crociera, utilizzando la carta nautica di riferimento;
 - c) valutazione delle condizioni meteo marine, prima della partenza e durante la rotta;
 - d) conoscenza delle pubblicazioni nautiche;
 - e) conoscenza sulla conduzione dell'unità in presenza di avarie delle apparecchiature di navigazione;
 - f) conoscenza degli ausili per la navigazione costiera d'altura;

- g) conoscenza sugli elementi dinamici dell'unità e di stabilità;
- h) conoscenza delle procedure di emergenza di bordo (antincendio, abbandono nave, uomo in mare);
- i) conoscenza delle tecniche sulle informazioni di sicurezza ai passeggeri;
- l) conoscenza sulle procedure di manovra, in corso di navigazione e durante l'ingresso e l'uscita dai porti;
- m) conoscenza della lingua inglese, accertata nel corso dell'esame medesimo che si svolgerà anche lingua inglese;
- n) conoscenza della normativa internazionale antinquinamento (Marpol).

B) Per abilitazione alla condotta di yacht commerciali uguali o superiori a 24 mt e inferiori a 500 GT:

1. Prova teorica:

- a) compiti e responsabilità del Comandante;
- b) preparazione del piano di navigazione e svolgimento pratico di un problema di navigazione in crociera, utilizzando la carta nautica di riferimento;
- c) valutazione delle condizioni meteo marine, prima della partenza e durante la rotta;
- d) conoscenza delle pubblicazioni nautiche;
- e) conoscenza sulla conduzione dell'unità in presenza di avarie delle apparecchiature di navigazione;
- f) conoscenza degli ausili per la navigazione costiera d'altura;
- g) conoscenza sugli elementi dinamici dell'unità e di stabilità;
- h) conoscenza delle procedure di emergenza di bordo (antincendio, abbandono nave, uomo in mare);
- i) conoscenza delle tecniche sulle informazioni di sicurezza ai passeggeri;
- l) conoscenza sulle procedure di manovra, in corso di navigazione e durante l'ingresso e l'uscita dai porti;
- m) conoscenza della lingua inglese, accertata nel corso dell'esame medesimo che si svolgerà anche lingua inglese;
- n) conoscenza della normativa internazionale antinquinamento (Marpol).".

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 3 maggio 2022 n.75 ed il Decreto Delegato 8 settembre 2023 n.130. Sono fatti salvi gli effetti prodotti durante la loro vigenza.

2. E' abrogato il Decreto Delegato 26 ottobre 2023 n.151. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 gennaio 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
*Marco Gatti***

